

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

***Disciplina dei mercati, dei posteggi isolati, del commercio in
forma itinerante, delle fiere e delle sagre***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 26/04/2012

INDICE

TITOLO I - LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 Tipologia del commercio su aree pubbliche

TITOLO II – DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 2 Classificazione dei mercati

Art. 3 Localizzazione e caratteristiche dei mercati

Art. 4 Modalità di svolgimento dei mercati

Art. 5 Assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio. Autorizzazione e concessione

Art. 6 Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio

Art. 7 Trasferimento-Subingresso

Art. 8 Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato

Art. 9 Istituzione di nuovi posteggi

Art. 10 Posteggi vincolati a merceologia specifica

Art. 11 Spostamento di posteggio (miglioria)

Art. 12 Scambio di posteggi

Art. 13 Ampliamento del posteggio

Art. 14 Registro di mercato: Graduatoria titolari di posteggio e spuntisti

Art. 15 Assenze

Art. 16 Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati -Formazione della graduatoria degli spuntisti

Art. 17 Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 18 Circolazione stradale

Art. 19 Sistemazione delle attrezzature di vendita

Art. 20 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

Art. 21 Norme igienico sanitarie e di sicurezza

Art. 22 Sanzioni

Art. 23 Disposizioni di carattere programmatico

TITOLO III – DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 24 Posteggi isolati

Art. 25 Norme applicabili

TITOLO III – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 26 Esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 27 Commercio itinerante mediante posteggio in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni

Art. 28 Norme applicabili

TITOLO IV – FIERE E SAGRE

Art. 29 Localizzazione e caratteristiche delle fiere e delle sagre

Art. 30 Modalità di svolgimento delle fiere e delle sagre

Art. 31 Norme applicabili

Art. 32 Graduatoria degli operatori

TITOLO V – NORME DI RINVIO

Art. 33 Abrogazioni

Art. 34 Entrata in vigore

TITOLO I

LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche e abroga tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla Legge Regionale 12/99, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in :
 - a. mercati settimanali o a cadenze diverse;
 - b. posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana;
 - c. posteggi con chioschi;
 - d. in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione Comunale;
 - e. nelle sagre, nelle fiere ed in ogni pubblica manifestazione in genere.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI MERCATI

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. I mercati sono così classificati:
 - a) **mercati ordinari**, quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei posteggi o quando le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;
 - b) **mercati a merceologia esclusiva**, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal presente regolamento;

- c) **mercati straordinari**, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.

3. Agli effetti di cui al comma 2, si intendono:

- a. per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b. per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 3

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEI MERCATI

1. **Mercato settimanale di Ostellato:** il mercato è annuale ed ha le seguenti caratteristiche:

- a. classificazione: mercato ORDINARIO, annuale
- b. cadenza: SETTIMANALE, nelle giornate di GIOVEDÌ
- c. ubicazione: PIAZZA REPUBBLICA
- d. superficie complessiva dell'area: MQ. 2.300
- e. superficie complessiva dei posteggi: MQ. 789
- f. numero dei posteggi: 18 di cui 1 riservato ai produttori agricoli
- g. i posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di allacciamenti alla rete elettrica
- h. nella piazza sono presenti due punti di erogazione acqua potabile

2. **Mercato settimanale di Rovereto:** il mercato è annuale ed ha le seguenti caratteristiche:

- a. classificazione: mercato ORDINARIO, annuale
- b. cadenza: SETTIMANALE, nelle giornate di LUNEDÌ
- c. ubicazione: PIAZZA GIANNI RODARI
- d. superficie complessiva dell'area: MQ. 2.300
- e. superficie complessiva dei posteggi: MQ. 400
- f. numero dei posteggi: 12 di cui 1 riservato ai produttori agricoli e 1 riservato alla merceologia esclusiva "prodotti ittici".
- g. i posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di allacciamenti alla rete elettrica

3. **Mercato settimanale di Dogato:** il mercato è annuale ed ha le seguenti caratteristiche:

- a. classificazione: mercato ORDINARIO, annuale
- b. cadenza: SETTIMANALE, nelle giornate di MARTEDÌ
- c. ubicazione: PIAZZA XXV APRILE lato parcheggio
- d. superficie complessiva dell'area: MQ. 350
- e. superficie complessiva dei posteggi: MQ. 209
- f. numero dei posteggi: 5 di cui 1 riservato alla merceologia esclusiva "prodotti ittici" ed 1 riservato alla merceologia esclusiva "salumi e formaggi".

4. **Mercato settimanale di San Giovanni:** il mercato è annuale ed ha le seguenti caratteristiche:

- a. classificazione: mercato ORDINARIO, annuale
- b. cadenza: SETTIMANALE, nelle giornate di MARTEDÌ
- c. ubicazione: PIAZZA DELLA PACE
- d. superficie complessiva dell'area: MQ. 2.200
- e. superficie complessiva dei posteggi: MQ. 130

- f. numero dei posteggi: 3 di cui 1 riservato alla merceologia esclusiva “prodotti ittici” e 1 riservato alla merceologia esclusiva “prodotti ortofrutticoli”
 g. i posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di allacciamenti alla rete elettrica

5. Le aree di svolgimento, l'ampiezza ed i relativi posteggi sono individuati come risulta dalle planimetrie allegate al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, fatti salvi i diritti acquisiti. In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi di un mercato, alla riassegnazione totale dei posteggi si provvede sulla base delle scelte effettuate dagli operatori rispettando la graduatoria dei titolari di posteggio, in presenza degli operatori stessi ed un rappresentante delle loro associazioni se richiesto. Della riunione svolta e delle scelte fatte, verrà redatto apposito verbale controfirmato dai presenti. Il verbale e la nuova planimetria che ne deriva, anch'essa controfirmata dai presenti, ed adottata con una determinazione del responsabile del servizio, andrà a sostituire la precedente senza che ciò determini una variazione al presente regolamento. Qualora lo spostamento del mercato si verifichi per una sola giornata, la dislocazione e collocazione dei banchi avverrà su diretta indicazione dell'agente di polizia municipale incaricato, in accordo con gli operatori.

ART. 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato che ricade in giorno festivo si svolge regolarmente, a condizione che venga assicurata la partecipazione di almeno il 50% più uno degli operatori, previa comunicazione scritta da presentarsi da parte degli stessi, con congruo anticipo.

2. L'orario di vendita è stabilito con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.lgs.31.03.1998 n. 114, dell'art. 50, comma 7 del D.lgs.18.08.2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26.07.1999 n. 1368.

3. Nella medesima ordinanza sono, altresì indicati:

- l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area di mercato;
 - l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - l'orario entro il quale gli operatori c.d. spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per la spunta di cui al successivo art. 14.
4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, il Sindaco, con propria Ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.
5. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6 L.R. 12/99); il Comune, entro il 30 novembre, (previsto al punto 1 lettera g) della Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1398 del 26.07.1999) comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

ART. 5

ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, a domanda degli operatori, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lettera c) della deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368, nel rispetto della stessa ed applicando i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b) in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa, debitamente autocertificata (art. 7 comma. A-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368);
 - c) in caso di ulteriore parità, vengono privilegiati gli operatori non già titolari di posteggio nel mercato;
 - d) in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
2. La domanda, in bollo, per il rilascio dell'autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità dal bando del Comune esposto nell'Albo pretorio on-line e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
3. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico o della specializzazione merceologica qualora determinati.
4. Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
5. Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c.1 lett.a D.Lgs.114/98) e l'anzianità di posteggio.
6. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale (NB: intendesi: totale o uno o più rami di azienda).
7. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art. 4 comma 1 L.R. 12/99) ai fini dell'aggiornamento dei propri titoli autorizzativi.
8. La concessione di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della t.i.a. Ovvero tassa igiene ambientale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti.
9. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avverrà previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati a seguito di richiesta di migliona di cui all'articolo 11.

ART. 6

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

(art. 29 comma 4 lettera b del D.lgs. 114/98)

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
 - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato (art. 5 comma 2 L.R. 12/99);
 - c) Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare;
 - d) Rinunci all'autorizzazione;
 - e) In caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato pagamento del canone o.s.a.p.
2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
3. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART. 7

TRASFERIMENTO- SUBINGRESSO

(art. 4 L.R. 12/99)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione (*punto 7 lettera c Del.reg. 1368/99*).
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali, personale e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, per il settore alimentare, gli eredi in possesso dei requisiti morali e personali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "de cuius" per sei mesi dalla data di apertura della successione(*circolare MICA n. 3467 del 28.05.1999*).
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.
Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (*art. 4 comma 2 L.R. 12/99*) e/o cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento temporaneo della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzativi, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario. Il trasferimento in gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.

ART. 8

RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O TRASFERIMENTO DEL MERCATO

(punto 7 lett. b Del.reg. 1368/99)

1. Si configura ristrutturazione parziale del mercato qualora i posteggi interessati siano inferiori al 50% del totale dei posteggi del mercato.
Si configura ristrutturazione totale qualora i posteggi interessati siano uguali o superiori al 50%. Solo in caso di ristrutturazione totale si dovrà provvedere ad una riassegnazione di tutti i posteggi.
2. In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.
3. In caso di forza maggiore e/o per la concomitanza di altre manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune o per motivi di pubblico interesse, l'area di mercato, tutta o in parte (ovvero singoli posteggi), può essere temporaneamente spostata in altra area individuata dall'Amministrazione Comunale in accordo con le Associazioni rappresentative degli operatori commerciali del mercato; in tali circostanze i posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 14.

ART. 9

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate dal presente Regolamento.

2. I nuovi posteggi verranno istituiti se si dovesse riscontrare la reale esigenza di incrementi merceologici o dalla richiesta da parte della popolazione.

ART. 10

POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

(art. 28 comma 15 D.Lgs. 114/98- art. 6 lett. A L.R. 12/99)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi o i posteggi vuoti non assegnati, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

ART. 11

SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

(punto 2 lett. a Del.reg. 1368/99)

1. Per miglitoria si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale.
2. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
3. Gli operatori già concessionari di posteggio possono presentare domanda di miglitoria in bollo al Comune, nel caso ci siano posteggi liberi per i quali il Comune intenda richiedere la pubblicazione alla Regione, e rispettando la merceologia prevista.
4. Le miglitorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato ovvero:
 - maggiore anzianità dell'attività di mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa (documentata);
 - maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa documentata.
5. Gli spostamenti per miglitoria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

ART. 12

SCAMBIO DI POSTEGGI

(punto 2 lett. h Del.reg. 1368/99)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
3. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, qualora si realizzino posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, questi possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 13

AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO

(punto 2, lett. i), Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
 - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, sempre che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione applicandosi, anche nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1 alla lettera a), previa accettazione da parte del concessionario.
2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dall'operatore interessato non potrà eccedere, oltre che il limite di cui al punto 2, lett. i), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, la superficie del posteggio rinunciato.
3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.
4. Non è consentito l'aumento della superficie di posteggio per aumentare solo la merceologia esposta. La suddetta estensione verrà invece autorizzata previa valutazione e verifica.
5. Ove non sia possibile ampliare il posteggio precedentemente utilizzato verrà trovata un'area idonea, alle nuove condizioni, all'interno dell'area di mercato.

ART. 14

REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

(punto 7 lett. a Del. Reg. 1368/99)

1. Presso il competente Servizio Comunale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
 - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
 - c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
 - Maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (equivale alla data di rilascio della concessione), tenendo conto anche dei dante causa;
 - A parità di anzianità, la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio.

Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, purché il dichiarante per ogni passaggio di proprietà dell'azienda, e quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;

- d) Il registro e la graduatoria dei non assegnatari di posteggio (spuntisti) formulata in base a:
 - Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei danti causa autocertificata.

In ogni caso tale graduatoria è formulata conteggiando le presenze accumulate.

E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999 la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo dell'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (punto 7 lettera c della delibera regionale 1368/99).
4. Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART. 15

ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito di orari di mercato, non possono accedere alle operazioni di mercato della giornata e saranno considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio prima della chiusura dell'orario di vendita stabilito con Ordinanza Sindacale.
3. L' assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 14 qualora:
 - a) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla avvenuta prima assenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano o con altro mezzo idoneo con data certa (es: fax, PEC, ecc);
 - b) In caso di intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - c) nei mercati cadenti in un giorno festivo.
4. E' obbligatoria la presenza di tutti gli operatori (concessionari e spuntisti) per tutta la durata del mercato così come stabilito nella predetta ordinanza sindacale; in caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 31/3/1998 n.114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

ART. 16

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art. 28, comma 11 del D.lgs. 114/98-punto 6 Del. Reg. 1368/99)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito registro giornaliero entro l'orario di cui al comma 3 art. 4 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti".

Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività *(art. 27 comma 1 lettera f del D.Lgs. 114/98)*.

3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai dante causa, eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via esclusiva sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
5. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
8. Nell'ambito del mercato:
 - a. l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - b. il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - c. il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - d. non si può partecipare alla spunta senza attrezzature di vendita e senza merci;
 - e. l'esercente spuntista non può occupare il posteggio prima dell'assegnazione;
 - f. l'esercente spuntista deve occupare il posteggio con il proprio automezzo e relative attrezzature, entro 30 minuti dall'assegnazione ed è fatto obbligo all'attività di vendita;
 - g. l'esercente spuntista se titolare di un'autorizzazione per il settore alimentare e per il settore non alimentare, alle operazioni di spunta deve optare o per il settore alimentare o per il settore non alimentare e mettere in vendita i prodotti del settore corrispondente dichiarato.
9. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata di volta in volta dall'Ufficio di Polizia Municipale del Comune.
10. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2 comma 3 L.R. 12/99*);

11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per 3 anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati (*art. 5 comma 4 L.r. 12/99*).

ART. 17

ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

(artt. 2 comma 4 e 6 comma 8 l.r. 12/99)

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
 - Carattere annuale
 - Carattere pluriennale
 - Carattere stagionale, ovvero validità limitata ad uno o più periodi dell'anno.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b) maggiore anzianità di azienda comprovata con autocertificazione.
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
4. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
5. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;

è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 4.
7. I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per avere diritto al rilascio di concessione di posteggio, sia stagionale, annuale o pluriennale, devono comprovare l'avvenuta comunicazione di cui al punto 4 dell'art. 4 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228. Su richiesta degli organi di vigilanza dovranno esibire tale titolo o presentare autocertificazione sostitutiva.

8. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere prevalentemente prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 7 o con autocertificazione.

9. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

- Perda la qualifica di produttore agricolo;
- Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 15;

In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

ART. 18

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni di categoria, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area del mercato.
3. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di soccorso e di pronto intervento.
4. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.

ART. 19

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno preventivamente fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

4. In ogni caso l'attrezzatura non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
6. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni, sia carrabili che pedonali, o negozi

ART. 20

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5 comma 1 Legge Regionale 12/99).
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
4. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
5. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 100 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
8. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
9. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
10. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi sorpresa.
11. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
12. E' vietato all'esercente di occupare suolo pubblico oltre quello evidenziato e concesso.

13. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

14. Durante l'orario di vendita è vietato occupare le corsie di transito con veicoli, merci o attrezzature.

ART. 21

NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

(art. 28, comma 8 D.Lgs. n. 114/98)

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 30 dal suolo.
3. In occasione dell'assegnazione dei posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi eventualmente dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori nel settore alimentare che necessitano di tali servizi.
4. L'operatore dovrà detenere sul posteggio sia del settore merceologico alimentare sia del settore non alimentare un estintore a polvere di almeno kg. 3 o, in alternativa, due estintori per complessivi Kg. 3 almeno, omologati e regolarmente revisionati.
5. E' ammesso l'utilizzo di apparecchiature alimentate a gas combustibile e di sorgenti di calore alle seguenti condizioni:
 - il quantitativo di GPL di scorta non deve superare i 75 kg.;
 - gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, oppure provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
 - i tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore, devono essere conformi a norme UNI-CIG;
 - la disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente ventilata;
 - debbono essere predisposti e resi disponibili n. 2 estintori portatili di tipo a polvere da 6 kg., omologati e revisionati.
6. Gli allacciamenti elettrici dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente nazionale e/o comunitaria ed in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dalla legge 5 marzo 1990, n. 46. L'Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile di quanto causato a terzi con il collegamento alla rete elettrica o dall'utilizzo di apparecchiature alimentate a gas combustibile.

ART. 22

SANZIONI

(art. 29 del D.Lgs. 114/98)

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi della normativa vigente.
2. Il mancato pagamento del canone o.s.a.p. è regolato dal medesimo Regolamento comunale sull'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

ART. 23

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

(art. 6 Comma 7, Legge Regionale n. 12/99)

1. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un mercato o ad altri soggetti esterni, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposita convenzione.

TITOLO III

DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

ART. 24

POSTEGGI ISOLATI

1. Per posteggio isolato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area di mercato.
Se ricade in un'area di mercato, dovrà essere utilizzato non nelle ore del mercato.
2. L'esercizio dell'attività commerciale in tali posteggi è consentito mediante l'uso di veicoli oppure mediante l'installazione di chioschi stabili o strutture fissate al suolo.
3. I posteggi isolati sono istituiti dall'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni degli operatori e dei consumatori, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità ed urbanistiche.
4. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene tramite bando comunale da affiggersi all'Albo Pretorio, nel rispetto del settore merceologico o delle merceologie specifiche previste nell'atto di istituzione, e delle seguente priorità:
 - Anzianità dell'azienda, documentata;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - Sorteggio.

5. I posteggi isolati fuori mercato non possono essere temporaneamente assegnati ad operatori diversi dai titolari della concessione di posteggio.
6. La localizzazione dei posteggi isolati sarà individuata di volta in volta dalla Giunta Comunale con apposito atto che ne indicherà le caratteristiche.
7. Per periodi dell'anno, non superiori a 120 giorni complessivi, è possibile concedere occupazioni temporanee di suolo pubblico per l'esercizio del commercio nei posteggi isolati individuati dalla Giunta Comunale. Dette concessioni non danno diritto all'operatore di maturare presenze utili all'assegnazione decennale del posteggio.

ART. 25

NORME APPLICABILI

1. Ai posteggi isolati si applicano le disposizioni degli articoli precedenti di seguito elencati, se ed in quanto compatibili:
 - Art. 1 Tipologia del commercio su aree pubbliche
 - Art. 4 Giornate e orari di svolgimento del mercato
 - Art. 6 Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio
 - Art. 7 Trasferimento-Subingresso
 - Art. 19 Sistemazione delle attrezzature di vendita
 - Art. 20 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
 - Art. 21 Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
 - Art. 22 Sanzioni

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 26

ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Tale forma di commercio si può svolgere nel rispetto dell'art. 3 della L.R. 12/99, in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98.
L'attività di vendita itinerante può essere effettuata, fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 27:
 - in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
 - con mezzi motorizzati o altro purchè la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
2. Il commercio in forma itinerante non può essere svolto sulle seguenti vie e loro pertinenze: XX Settembre 1870, Roma, Garibaldi, Verdi, Stradello della Croce, Migliarino, Ferrara, Lidi Ferraresi, Manzolli, Cavallotti (relativamente al tratto di strada provinciale) e Roversi, per

motivi di viabilità e sicurezza della circolazione.

ART. 27

COMMERCIO ITINERANTE MEDIANTE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE O MANIFESTAZIONI

1. In deroga a quanto previsto nel precedente articolo 26, l'attività di vendita itinerante può essere esercitata mediante utilizzo di posteggio, esclusivamente qualora si verificano riunioni straordinarie di persone a seguito di:

- Iniziative di animazione (spettacolo o trattenimento), culturali e sportive;
- In occasione di ricorrenze annuali particolari.

2. La Giunta Comunale determina il numero dei posteggi, la loro ubicazione e le merceologie specifiche dei posteggi tenuto conto delle esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico. L'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico verrà rilasciata nel rispetto della merceologia prevista e dei seguenti criteri:

- a) a parità di condizioni, maggiore anzianità di attività.
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda;

3. Nella domanda di concessione del posteggio il richiedente dovrà dichiarare:

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio itinerante (tipo b) D.L.gs. n. 114/98, tipo c) ex L.112/91 ed ex L. 398/76 non ancora convertite);
- il settore merceologico e le specializzazioni merceologiche oggetto della vendita;
- lo spazio e la localizzazione del posteggio per l'esercizio dell'attività commerciale;
- le caratteristiche delle strutture di vendita.

ART. 28

NORME APPLICABILI

1. All'attività di vendita in forma itinerante disciplinata nel presente Titolo e di cui agli articoli 26-27 si applicano le disposizioni degli articoli precedenti di seguito elencati, se ed in quanto compatibili:

- Art. 1 Tipologia del commercio su aree pubbliche
- Art. 4 Giornate e orari di svolgimento del mercato
- Art. 6 Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio
- Art. 7 Trasferimento-Subingresso
- Art. 19 Sistemazione delle attrezzature di vendita
- At. 20 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art. 21 Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
- Art. 22 Sanzioni

TITOLO IV

FIERE E SAGRE

ART. 29

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE FIERE E SAGRE

1) **Ostellato: SAGRA DI OSTELLATO “BICINFESTA”**

- periodo di svolgimento: ultima domenica di giugno
- area di svolgimento: piazza Repubblica, piazza Bassani, via Roma, via Garibaldi, via Verdi, piazza Salvo D'Aquisto
- tipologia: ordinario
- numero posteggi: 10, di cui 8 riservati al settore alimentare e 2 al settore non alimentare

2) **Ostellato: SAGRA DELLA ZUCCA**

- periodo di svolgimento: le tre domeniche centrali del mese di novembre
- area di svolgimento: piazza Repubblica, piazza Bassani, via Roma, via Garibaldi, via Verdi
- tipologia: ordinario, con priorità alla vendita di prodotti tematici
- numero posteggi: un totale di 70 posteggi, di cui:
25 riservati a titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche
20 riservati ai produttori
25 riservati ad artigiani, artisti, espositori ed hobbisti

3) **Rovereto: SAGRA DI ROVERETO “ Sagra di San Francesco”**

- periodo di svolgimento: prima domenica di agosto
- area di svolgimento: piazza G. Rodari
- tipologia: ordinario
- numero posteggi: 3, di cui 2 riservati al settore alimentare e 1 al settore non alimentare

4) **Medelana: SAGRA DI MEDELANA “Sagra di Sant’Antonio”**

- periodo di svolgimento: seconda domenica di giugno
- area di svolgimento: area di pertinenza della parrocchia e limitrofe
- tipologia: ordinario
- numero posteggi: 3, di cui 2 riservati al settore alimentare e 1 al settore non alimentare

In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi di una fiera, alla riassegnazione totale dei posteggi si provvede sulla base delle scelte effettuate rispettando la graduatoria dei titolari di posteggio, in presenza degli operatori stessi e di un rappresentante delle loro associazioni.

ART. 30

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SAGRE E DELLE FIERE

1. L'orario di vendita è stabilito con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.lgs.31.03.1998 n. 114, dell'art. 50, comma 7 del D.lgs.18.08.2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26.07.1999 n. 1368.

Nella medesima ordinanza sono, altresì indicati:

- l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere al posteggio assegnato;
- l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
- l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori presenti;
- l'orario entro il quale gli operatori c.d. spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per la spunta.

ART. 31

NORME APPLICABILI

1. All'attività di vendita di cui al presente Titolo si applicano le disposizioni degli articoli precedenti di seguito elencati, se ed in quanto compatibili:

- Art. 5 Assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio. Autorizzazione e concessione
- Art. 6 Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio
- Art. 7 Trasferimento-Subingresso
- Art. 9 Istituzione di nuovi posteggi
- Art. 10 Posteggi vincolati a merceologia specifica
- Art. 11 Spostamento di posteggio (miglioria)
- Art. 12 Scambio di posteggi
- Art. 13 Ampliamento di posteggio
- Art. 15 Assenze
- Art. 16 Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati
- Art. 19 Sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 20 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art. 21 Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
- Art. 22 Sanzioni

ART. 32

GRADUATORIA DEGLI OPERATORI

1. Ogni anno, prima di ogni fiera e/o sagra, viene resa nota la graduatoria dei titolari di concessione decennale, aggiornata con le presenze riferite alla precedente edizione, attraverso l'adozione di determinazione dirigenziale. Parimenti, viene resa nota la graduatoria degli operatori richiedenti posteggio che hanno presentato domanda entro i 60 giorni antecedenti la manifestazione. Per questi, relativamente alla disponibilità di posteggi liberi non assegnati con

concessione decennale, la concessione è annuale, a valere per il periodo di durata della fiera e/o sagra.

2. Viene resa nota altresì la graduatoria dei c.d. precari, formata dagli operatori che presentano domanda di partecipazione oltre i 60 giorni antecedenti la fiera e/o sagra e dagli operatori che hanno partecipato alla medesima manifestazione in qualità di precari nelle precedenti edizioni. Tale graduatoria viene completata dagli operatori che giornalmente si presentano per la spunta.

3. Tutte le graduatorie sono formate seguendo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368 e s.s.m. nonché di quanto contenuto nell'articolo 14 del presente regolamento.

4. Dalle graduatorie sopra descritte, vengono cancellati quelli che non maturano nemmeno una presenza per tre edizioni consecutive.

5. Per ogni presenza effettiva dell'operatore in ogni giornata di fiera e/o sagra viene assegnato un punto. Il punteggio è attribuito all'autorizzazione esibita o dichiarata al momento della domanda di partecipazione alla manifestazione o nel momento di presentazione alla spunta.

TITOLO V

NORME DI RINVIO

ART. 33

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere validità il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 febbraio 2000, il Regolamento per la disciplina delle fiere approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 febbraio 2000, nonché ogni altra norma regolamentare ed ordinanze sindacali in materia, incompatibili o che contrastano o che sono riprese con il presente regolamento.

ART 34

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ostellato.